

Parti

Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano

Resistente: DSL Bank

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge o a una prassi nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale non preveda l'esclusione del diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza nel caso in cui il contratto sia interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
2. Se l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, della direttiva 2002/65/CE debbano essere interpretati nel senso che la regolare ricezione delle informazioni previste dalla normativa nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva medesima e l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore debbano essere riferiti, in base al diritto nazionale, unicamente al parametro del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto e delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto.

3. In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge di uno Stato membro, la quale, a seguito della dichiarazione di recesso da un contratto di finanziamento al consumo concluso a distanza, preveda che il fornitore sia tenuto a versare al consumatore, oltre all'importo ricevuto dal consumatore in base al contratto a distanza, anche l'indennità per l'utilizzazione di detto importo.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
28 febbraio 2018 — X BV / Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-160/18)

(2018/C 182/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1484/95⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di controllo in esso descritto, anche nel caso di un controllo a posteriori, mira unicamente ad assicurare che le autorità competenti siano messe tempestivamente al corrente di fatti o circostanze relativi a operazioni successive che possono dare adito a dubbi sulla correttezza del prezzo cif all'importazione dichiarato e che possono costituire il punto di partenza per un'ulteriore indagine.

O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite dell'importatore sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell'importo dei dazi dovuti all'importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato comunitario imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali. Se ai fini della risposta a quest'ultima questione faccia differenza se la rivendita o le rivendite di cui sopra siano state effettuate dall'importatore ad un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo applicabile. Se a questo riguardo sia rilevante che il prezzo rappresentativo per il periodo precedente l'11 settembre 2009 veniva calcolato con modalità diverse rispetto al periodo successivo a tale data. Se per la risposta a detta questione sia inoltre rilevante se i clienti nell'Unione sono imprese collegate all'importatore.

- 2) Qualora dalla risposta alle questioni formulate al punto 1 discenda che la rivendita in perdita configura un'indicazione sufficiente per respingere il prezzo cif all'importazione dichiarato, come debba essere calcolato il livello dei dazi addizionali dovuti. Se la base debba essere stabilita secondo i metodi descritti per stabilire il valore doganale agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽³⁾ del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, o se debba essere fissata esclusivamente sulla base del prezzo rappresentativo applicabile. Se l'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 osti all'utilizzazione, nel periodo precedente l'11 settembre 2009, del prezzo rappresentativo fissato in quel periodo.
- 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti che per l'esigibilità di dazi addizionali è determinante la circostanza che i prodotti importati sono rivenduti in perdita sul mercato comunitario e in tal caso per calcolare il livello dei dazi addizionali dovuti deve essere preso come base il prezzo rappresentativo, se i paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 siano compatibili con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2001, *Kloosterboer Rotterdam B.V.*, C-317/99, ECLI:EU:C:2001:681.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU 1995, L 145, pag. 47).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (GU 2007, L 299, pag. 1).

⁽³⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il
1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO /
Aegean Airlines SA**

(Causa C-163/18)

(2018/C 182/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord Nederland

Parti

Ricorrenti: HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO

Resistenti: Aegean Airlines SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che un passeggero che, a norma della direttiva 90/[314]/CEE ⁽²⁾ sui viaggi «tutto compreso» (come trasposta nel diritto nazionale), abbia il diritto di esigere il rimborso del prezzo del suo biglietto dall'organizzatore del suo viaggio, non può chiedere detto rimborso al vettore aereo.